



RENO DE MEDICI S.P.A.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2021

1. PREMESSE

- 1.1** Reno De Medici S.p.A. (di seguito, “**Reno De Medici**” o la “**Società**”) ha adottato la presente procedura (di seguito, la “**Procedura OPC**”) ai sensi dell’articolo 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito, il “**Regolamento OPC**”), nonché in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato in data 31 gennaio 2020 (di seguito, il “**Codice di Corporate Governance**”).
- 1.2** La Procedura OPC ha la finalità di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi che possono scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto d’interesse effettuate con Parti Correlate.
- 1.3** La Procedura OPC è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici in data 7 giugno 2021, con il preventivo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito, il “**Comitato OPC**”) e sostituisce le precedenti versioni del 4 novembre 2019, 3 agosto 2011 e 8 novembre 2010. La Procedura OPC è pubblicata sul sito *internet* della Società (www.rdmgroup.com), nella sezione “Governance”.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della Procedura OPC valgono le seguenti definizioni:

AMMINISTRATORE DELEGATO: è il consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile.

AMMINISTRATORI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE: sono gli amministratori che hanno nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI: sono gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e dall’articolo 2 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce.

AMMINISTRATORI NON CORRELATI: sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

ASSEMBLEA: è l’assemblea dei soci di Reno De Medici.

CODICE ETICO: è il codice etico adottato da Reno De Medici.

COLLEGIO SINDACALE: è il collegio sindacale di Reno De Medici.

COMITATO PER LE OPERAZIONI PARTI CORRELATE ovvero COMITATO OPC: è il comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e composto da 3 (tre) amministratori indipendenti. Il Comitato OPC ha adottato un proprio regolamento interno per la gestione delle proprie attività.

CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO o STANDARD: sono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è il consiglio di amministrazione di Reno De Medici.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO: hanno il significato ad esso attribuito ai sensi dell'IFRS 10, dell'IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e dello IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) e sono utilizzati con il significato specificato in tali IFRS (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE: per Dirigenti con Responsabilità Strategiche si intendono: (i) i componenti (esecutivi o meno) del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società; (iii) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Società; e (iv) gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società individuati e proposti con cadenza annuale dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione.

DESTINATARI: sono tutti i seguenti soggetti a cui si applica la presente Procedura OPC: (i) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche; (ii) gli Esponenti Aziendali; (iii) i Dirigenti di Reno De Medici a cui siano stati conferiti poteri per compiere operazioni di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni Esigue; (iv) i membri del Comitato OPC.

ESPONENTE AZIENDALE: sono tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e sono, di volta in volta, responsabili dello svolgimento di un'operazione.

INFLUENZA NOTEVOLE: ha il significato ad esso attribuito ai sensi dell'IFRS 10, dell'IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e dello IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) ed è utilizzato con il significato specificato in tali IFRS (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

In particolare, l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il Controllo o il Controllo Congiunto. Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio, tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio, tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di un'entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o a altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. **JOINT VENTURE:** ha il significato ad esso attribuito ai sensi dell'IFRS 10, dell'IFRS 11 (*Accordi per un controllo congiunto*) e dello IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) ed è utilizzato con il significato specificato in tali IFRS (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

OPC DI MAGGIORE RILEVANZA: sono le operazioni di maggiore rilevanza, come definite ai sensi del successivo articolo 6 della presente Procedura OPC.

OPC DI MINORE RILEVANZA: sono le operazioni di minore rilevanza, come definite ai sensi del successivo articolo 7 della presente Procedura OPC.

OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE: sono le operazioni compiute dalle società controllate da Reno De Medici ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con Parti Correlate di quest'ultima.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE OVVERO OPC: sono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, ai sensi dell'Appendice del Regolamento OPC, un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

PARTI CORRELATE: sono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il Controllo o il Controllo Congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'Influenza Notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

Si precisa che nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (cfr. IAS 24, paragrafo 10).

PORTE CORRELATA INDIRETTA: la Parte Correlata di volta in volta identificata dalla Parte Correlata diretta e comunicata alla Società attraverso l'Allegato 1 della presente Procedura OPC.

REGOLAMENTO DEI MERCATI DI BORSA ITALIANA: è il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

REGOLAMENTO EMITTENTI: è il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

REGOLAMENTO OPC: è il Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato e integrato con le delibere n. 17389 del 23

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017 e, da ultimo, n. 21624 del 10 dicembre 2020.

RESPONSABILE UFFICIO AFFARI LEGALI E SOCIETARI: è la persona responsabile della Direzione Affari Legali e Societari di Reno De Medici.

SOCIETÀ COLLEGATA: una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto. **SOCIETÀ CONTROLLATA:** una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, su cui un'altra entità esercita il Controllo.

STRETTI FAMILIARI: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la Società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (cfr. IAS 24, paragrafo 9).

TUF: è il D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

3. OGGETTO

3.1 La Procedura OPC stabilisce i principi e le regole alle quali Reno De Medici si attiene e sono dirette a:

- (i) individuare le diverse categorie di OPC realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate;
- (ii) determinare il relativo *iter* deliberativo;
- (iii) adempiere ai relativi obblighi informativi.

4. REGISTRO PARTI CORRELATE

4.1 Le Parti Correlate di Reno De Medici sono incluse e ordinate in un apposito documento informatico (di seguito, il "**Registro Parti Correlate**") gestito dalla Società e consultabile, mediante accesso ad apposita cartella all'interno della rete aziendale, da parte degli Esponenti Aziendali della Società e delle Società Controllate.

4.2 Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate è l'Ufficio Affari Legali della Società, nella persona del proprio responsabile (di seguito, il "**Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari**"), che lo alimenta: (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto delle funzioni competenti della Società e delle Società Controllate; (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte rilasciate dalle Parti Correlate attraverso la compilazione dell'Allegato 1 della presente Procedura OPC. Il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari gestisce l'archivio con tutte le informazioni utili all'identificazione della Parti Correlate, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (cfr. Regolamento (UE) n. 679/2016, c.d. "GDPR"), trasmettendo ai soggetti iscritti nel Registro Parti Correlate l'apposita informativa di cui all'Allegato 1 della presente Procedura OPC.

4.3 In qualsiasi momento, le Parti Correlate, anche per conto delle Parti Correlate Indirette, comunicano tempestivamente al Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari le informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura OPC. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo, in occasione e nel

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

termine previsto dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari invierà a mezzo posta elettronica ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche apposito modulo di richiesta di conferma, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 della presente Procedura OPC. I destinatari dovranno restituire tale Allegato 1 debitamente compilato entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. La mancata risposta nel termine ivi indicato varrà quale dichiarazione di assenza di variazioni rispetto alla situazione pregressa.

- 4.4** In aggiunta a quanto sopra previsto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza gestionali richiamati nella presente Procedura OPC e nel Codice Etico, la Società procederà comunque a richiedere ai soggetti muniti di rappresentanza esterna con procura notarile di comunicare se gestiscono e/o sono a conoscenza di rapporti con entità che, in funzione di quanto previsto nella presente Procedura OPC, possono considerarsi loro Parti Correlate.

5. ITER PER IDENTIFICAZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPC

- 5.1** L'Esponente Aziendale non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili:

- verifica se la controparte è una Parte Correlata mediante consultazione del Registro Parti Correlate;
- qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto, al Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari, tutte le informazioni relative all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione, le condizioni della stessa e ogni ulteriore elemento utile per l'accertamento di cui al successivo articolo 6.2.

- 5.2** Il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari accerta:

- (i) se l'operazione è una Operazione con Parte Correlata;
- (ii) se l'operazione rientra in una delle ipotesi di esenzione previste dal successivo articolo 11 e se non sussistono Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (iii) se l'operazione è in attuazione di una delibera quadro;
- (iv) se l'operazione si qualifica come OPC di Maggiore Rilevanza oppure come OPC di Minore Rilevanza.

Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari può consultarsi con il *Chief Financial Officer* (CFO) della società controllante (qualora non direttamente interessato nella valutazione) e con il Comitato OPC.

- 5.3** Qualora l'operazione si qualifichi come OPC di Maggiore Rilevanza ovvero come OPC di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del successivo articolo 11 ovvero come operazione in attuazione di una delibera quadro, il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari avvia l'iter procedurale, trasmettendo una comunicazione al Presidente del Comitato OPC, nonché, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato e all'Esponente Aziendale contenente:

- a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e del previsto termine per il compimento della stessa e l'indicazione circa la sua qualificazione come OPC di Maggiore ovvero come OPC di Minore Rilevanza;

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- b) l'indicazione della Parte Correlata coinvolta e della natura della correlazione;
- c) l'illustrazione dei motivi d'interesse della Società al compimento dell'operazione e degli eventuali rischi;
- d) ogni altra informazione utile al Comitato OPC per l'espletamento dei relativi compiti.

5.4 Il Presidente del Comitato OPC convocherà senza indugio il Comitato medesimo per esaminare e valutare le informazioni ricevute e dare avvio all'attività istruttoria funzionale all'esame dell'OPC e alla redazione del parere, indicando inoltre all'Amministratore Delegato, all'Esponente Aziendale e al Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari il termine necessario per l'espletamento della propria attività, ove superiore a quello previsto per il compimento dell'operazione. A tal fine, il Comitato potrà (a) richiedere l'assistenza dei responsabili delle funzioni interne della Società ovvero (b) attribuire a uno o più dei propri componenti, che assumerà la qualifica di Referente/i, l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come OPC di Maggiore Rilevanza.

5.5 All'esito dell'attività di cui al precedente articolo 5.4, il Presidente del Comitato OPC informerà tempestivamente il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari, l'Esponente Aziendale dell'OPC e, per conoscenza, il Presidente del Collegio Sindacale circa le determinazioni assunte dal Comitato OPC.

5.6 Alle OPC di Maggiore ovvero alle OPC di Minore Rilevanza troveranno applicazione, rispettivamente, gli articoli 6 e 7 che seguono.

6. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

6.1 Ai fini della presente Procedura OPC, per OPC di maggiore rilevanza (di seguito, le "**OPC di Maggiore Rilevanza**"), si intendono le seguenti OPC:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti), applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche a Reno De Medici, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti) risulti superiore a 2,5%;
- (c) le OPC che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora il valore di almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti) sia superiore al 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al Consiglio di Amministrazione, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

6.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del Regolamento OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza (di seguito, gli "**Indici di Rilevanza**"):

- (a) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Reno De Medici ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Reno De Medici rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale ovvero resoconto intermedio di gestione).

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali;
- iii. per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo di Reno De Medici. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Reno De Medici. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC. Per le OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione.

- (c) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Reno De Medici. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

6.3 Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dei precedenti articoli 6.1 e 6.2 sono definite, ai fini della presente Procedura, come OPC di Minore Rilevanza ("**OPC di Minore Rilevanza**"), fermo restando che non rientrano nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza né di OPC di Minore Rilevanza le operazioni che ricadono nei casi di esclusione e di esenzione indicate all'articolo 11 che segue.

6.4 Le OPC di Maggiore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo vincolante, motivato e favorevole parere del Comitato OPC circa (i) la sussistenza di un interesse della società al compimento dell'operazione e (ii) la

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni previste agli articoli 6.1 e 6.2 che precedono. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC. Il Comitato OPC e, se nominati, il/i referente/i saranno coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'OPC attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni all'esponente aziendale, durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, il Comitato OPC deve essere costantemente e prontamente aggiornato per iscritto in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione. Resta in ogni caso inteso che, qualora una determinata OPC di Maggiore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione sulla stessa, ferma restando la possibilità degli stessi di partecipare alla riunione.

- 6.5** Qualora, rispetto a una determinata OPC di Maggiore Rilevanza, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati che possano partecipare al Comitato OPC, le funzioni del Comitato OPC verranno svolte dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato, o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.6** Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato OPC o il/i Referente/i potranno avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato OPC a spese della Società e da questa incaricati. Lo stesso Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) le società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società. Laddove sia richiesto dal Comitato OPC o dal/dai Referente/i, detti esperti potranno partecipare, previo coordinamento con l'Esponente Aziendale, alle trattative in corso intervenendo alle riunioni con le controparti e/o con i consulenti eventualmente incaricati dalla Società coinvolti in vario modo nello studio e nella strutturazione dell'operazione, ricevendo tempestivamente la relativa documentazione.
- 6.7** In tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC, il Comitato OPC dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC.
- 6.8** Il Consiglio di Amministrazione, convocato per deliberare in merito all'approvazione dell'OPC, riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite del Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari – in tempo utile per l'approvazione – le informazioni sull'OPC da compiere di cui al precedente articolo 5.3, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, nonché copia del parere del Comitato OPC di cui al paragrafo precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.
- 6.9** In caso di approvazione dell'OPC, il verbale della riunione consiliare recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 7.1** Le OPC di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione o dagli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base dei poteri loro conferiti in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di Reno De Medici (di seguito, i "**Delegati**").

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre decidere di sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti. Resta in ogni caso inteso che, qualora una determinata OPC di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione sulla stessa, ferma restando la possibilità degli stessi di partecipare alla riunione.

7.2 Le OPC di Minore Rilevanza non potranno essere compiute se non previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC circa:

- (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione;
- (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

7.3 Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato OPC potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato stesso a spese della Società e da questa incaricati. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel precedente Paragrafo 6.5.

7.4 Qualora, rispetto a una determinata OPC di Minore Rilevanza, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati che possano partecipare al Comitato OPC, le funzioni del Comitato OPC verranno svolte dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato, o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

7.5 In tempo utile per l'approvazione dell'OPC ovvero per il compimento qualora la stessa non sia soggetta a preventiva approvazione, il Comitato OPC dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC.

7.6 L'organo o la funzione competente a decidere l'OPC riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite del Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari – in tempo utile per l'approvazione – le informazioni sull'OPC da compiere di cui al precedente articolo 5.3, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, nonché copia del parere del Comitato OPC di cui al paragrafo precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

7.7 Il verbale di approvazione dell'OPC, ove richiesto, recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui la decisione sull'OPC sia di competenza di un organo non collegiale (c.d. Delegati e quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dell'Amministratore Unico di una società controllata da Reno De Medici ovvero di un Esponente Aziendale di Reno De Medici o di una Società Controllata), la decisione di compiere l'OPC dovrà risultare in forma scritta e recare parimenti un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; del compimento dell'operazione dovrà, in ogni caso, essere data compiuta informativa nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

7.8 Il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari, con periodicità almeno trimestrale, riferisce in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza e fornisce tutta la documentazione

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

necessaria a una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato OPC in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

8. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

8.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le OPC siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, sarà osservata *mutatis mutandis* la procedura menzionata, rispettivamente:

- all'articolo 6 per le OPC di Maggiore Rilevanza;
- all'articolo 7 le OPC di Minore Rilevanza

salvo quanto previsto al paragrafo 8.2 che segue.

8.2 Nell'ipotesi in cui nonostante il parere contrario o negativo da parte del Comitato OPC la proposta di deliberazione venga approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sottoponendola all'Assemblea, trova applicazione, sia che si tratti di una OPC di Maggiore o di una OPC di Minore Rilevanza, la seguente procedura:

- per le OPC di Maggiore Rilevanza: il Consiglio di Amministrazione, nel sottoporre all'Assemblea la relativa proposta di delibera, ne subordina l'efficacia e/o l'eseguibilità all'approvazione da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile. Nello specifico l'Assemblea delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento OPC, a condizione che:

- 1) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto della Società; e
- 2) qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto favorevole all'operazione.

La qualità di Socio Correlato o non Correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'Assemblea, sulla base delle informazioni disponibili e contenute nel Registro OPC di cui all'articolo 4 che precede. Il verbale dell'Assemblea deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il Presidente dell'Assemblea avrà cura di identificare come precede anche i Soci Correlati e quelli non Correlati.

- per le OPC di Minore Rilevanza: l'operazione è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze statutariamente previste.

9. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

9.1 Le Operazioni compiute per il tramite delle Società Controllate sono soggette alla preventiva approvazione da parte degli organi o degli Esponenti Aziendali della Società nei modi e nei termini di seguito precisati.

9.2 L'Esponente Aziendale – senza indugio – effettua le verifiche e redige l'informativa di cui al precedente articolo 5.1 e la trasmette al Responsabile Ufficio Affari legali e Societari. L'Ufficio

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Affari Legali e Societari svolge gli accertamenti richiesti dal precedente articolo 5.2, secondo le modalità ivi previste.

- 9.3** Il Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari – qualora l'operazione si qualifichi come OPC di Maggiore Rilevanza ovvero come OPC di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del successivo articolo 11 ovvero come operazione in attuazione di una delibera quadro (cfr. articolo 12 che segue) – avvia l'*iter* procedurale nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 5.3.
- 9.4** Si applicano gli articoli 5.4, 5.5, 5.6 e così, a seconda delle dimensioni dell'OPC, anche gli articoli 6 e 7, fermo restando quanto qui di seguito indicato:
- (i) l'approvazione dell'Operazione compiuta per il tramite della Società Controllata deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo delegato competente di Reno De Medici, previo rilascio del parere motivato del Comitato OPC che, a seconda della maggiore o minore rilevanza della stessa OPC, sarà rispettivamente vincolante o non vincolante;
 - (ii) tale parere deve essere indirizzato al soggetto competente ad approvare l'operazione, nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della Società Controllata competenti a deliberare sull'operazione o a compierla;
 - (iii) il soggetto competente ad approvare l'operazione assicura il rispetto di quanto previsto all'articolo 10.7 che segue;
- 9.5** A seconda del valore dell'operazione o del suo prevedibile ammontare massimo si applicano gli articoli 10.1 e 10.2 in caso di OPC di Maggiore Rilevanza ovvero l'articolo 10.4 in caso di OPC di Minore Rilevanza.
- 9.6** Sono ammesse delibere quadro per le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate alle condizioni stabilite, *mutatis mutandis*, dal presente articolo.

10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI

- 10.1** In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC.
- 10.2** La Società predispone detto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nel Regolamento OPC. Ai fini del presente comma non si considerano le operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura OPC.
- 10.3** Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

- 10.4** Qualora il Comitato OPC abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza Reno De Medici, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, deve mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato OPC è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.
- 10.5** Nei medesimi termini di cui al paragrafo 10.3 che precede, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito *internet*, gli eventuali pareri degli esperti indipendenti scelti ai sensi del paragrafo 6.5 che precede, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.
- 10.6** Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicare ai sensi della predetta norma, anche le informazioni previste dall'articolo 6 del Regolamento OPC. In particolare, il predetto comunicato dovrà indicare:
- (i) la descrizione dell'operazione;
 - (ii) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - (iv) se l'operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente articolo 10;
 - (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
 - (vi) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti che formano parte del Comitato OPC.
- 10.7** L'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Reno De Medici una informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle OPC stipulate e delle Operazioni compiute per il tramite delle Società Controllate, anche laddove dette operazioni siano state oggetto di esenzione ai sensi del successivo articolo 11, e ferma restando in ogni caso l'informativa da fornire almeno su base annuale al Comitato OPC con riferimento alle operazioni oggetto di esenzione di cui al successivo paragrafo 11.4.
- 10.8** In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza di cui al presente articolo 10, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'Ufficio Affari Legali e Societari assicura il rispetto dell'informativa di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c), del Regolamento OPC.
- 10.9** La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC.

11. CASI DI ESENZIONE

- 11.1** Fatte salve le inderogabili disposizioni previste dal Regolamento OPC, sono esenti dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza stabilite dal Regolamento OPC e dalle

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

disposizioni della presente Procedura OPC le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate per il tramite di Società Controllate:

- (i) le OPC che risultino di importo esiguo (di seguito, le “**OPC Esigüe**”), ossia di valore inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) per singola operazione, se la controparte è una persona giuridica, ovvero inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola operazione, se la controparte è una persona fisica;
- (ii) le deliberazioni assembleari dei compensi degli Amministratori ai sensi dell’articolo 2389 comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo;
- (iii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile;
- (iv) le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (v) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile;
 - (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF;
- (vi) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento OPC, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello stesso Regolamento OPC) in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea;
 - nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (vii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (viii) le OPC infragruppo con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) da Reno De Medici, nonché le OPC con Società Collegate e quelle tra controllate e collegate, purché nelle Società Controllate o Collegate controparti dell’OPC non vi siano interessi qualificati come significativi (di seguito, gli “**Interessi Significativi**”).

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini della presente Procedura OPC, si considerano Interessi Significativi:

- gli interessi inerenti a beni o attività di rilevanza strategica per la Società ai sensi del paragrafo 6.1(c) che precede, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore al 2,5%;
- gli interessi dal soggetto che controlla Reno De Medici, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, Controllata da, o Collegata a Reno De Medici, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in Reno De Medici;
- gli interessi del soggetto controllante di Reno De Medici e/o di Amministratori esecutivi della Società per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia di esiguità di cui al paragrafo 11.1 (i) che precede;
- tutti gli interessi di Parti Correlate definiti significativi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

Le modalità da seguire per la gestione e informazione della presenza di Interessi Significativi sono disciplinati nel successivo articolo 12.

11.2 Inoltre, sono esenti dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Regolamento OPC, ove espressamente consentito dallo Statuto, le OPC da adottare in caso di urgenza (di seguito, le "**OPC Urgenti**") alle condizioni previste dal paragrafo 11.3 che segue, fermo restando le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento OPC, applicabili alle OPC di Maggiore Rilevanza.

11.3 La Società potrà non applicare le disposizioni della presente Procedura OPC in caso di OPC Urgenti, ma dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

- a) per le OPC che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, né sono oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea:
 - (i) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Lead Independent Director eventualmente nominato, devono essere informati dal Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima Assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - (iv) l'organo di controllo deve riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (v) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

per l'Assemblea di cui al punto (ii) che precede, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;

- (vi) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- b) per le OPC che rientrano nella competenza dell'Assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea, ove sia previsto dallo Statuto, urgenti, collegate a situazioni di crisi aziendali, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:
 - casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
 - situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
 - situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati articoli 2446 e 2447 del codice civile.
- c) l'organo tenuto a convocare l'Assemblea deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- d) l'organo di controllo deve riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 10 della presente Procedura OPC;
- f) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, l'Assemblea deve deliberare secondo il meccanismo del c.d. *whitewash*;
- g) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea devono essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

11.4 I componenti del Comitato OPC ricevono dal Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione previsti ai sensi del presente Articolo 11 su base almeno annuale.

12. OBBLIGHI INFORMATIVI IN CASO DI INTERESSI SIGNIFICATIVI

12.1 Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società o di una Società Controllata abbia Interessi Significativi, così come indicati al precedente paragrafo 11.1 (ix), si applica la seguente procedura:

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- (i) prima della trattazione del singolo punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun Amministratore e Sindaco deve segnalare eventuali Interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alla materia o questione da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- (ii) se si tratta del Presidente o dell'Amministratore Delegato e l'OPC è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'OPC stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione;
- (iii) in sede di delibera consiliare, gli Amministratori Interessati, di norma, non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, uscendo dalla riunione. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve comunque adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

13. DELIBERE QUADRO

- 13.1 Ai fini della presente Procedura OPC sono ammesse delibere quadro per il compimento da parte della Società di operazioni omogenee con determinate Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.2 Le delibere quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse riportando il prevedibile ammontare massimo (di seguito, l'**"Ammontare Massimo"**) delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
- 13.3 Alle delibere quadro si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 a seconda del prevedibile Ammontare Massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera quadro cumulativamente considerate.
- 13.4 L'Amministratore Delegato dà informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera quadro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 13.5 In occasione dell'approvazione della delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo in conformità a quanto previsto dal Regolamento OPC, qualora il prevedibile Ammontare Massimo oggetto della medesima superi la soglia delle OPC di Maggiore Rilevanza.

14. CLAUSOLE FINALI

- 14.1 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura OPC si applica il Regolamento OPC.
- 14.2 Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura OPC sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici, previo parere favorevole del Comitato OPC. Le modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società e sono menzionate nelle relazioni finanziarie e nella prima relazione sulla *corporate governance* ex articolo 123-bis del TUF successive alla loro pubblicazione.
- 14.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura OPC alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile.
- 14.4 La Società informa tempestivamente i competenti organi delle Società Controllate dell'adozione e/o delle modifiche apportate alla presente Procedura OPC, affinché gli stessi, nella prima

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

riunione utile ovvero senza indugio, adottino procedure adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni a esse riferibili.

ALLEGATO 1

DECLARATION OF RELATED PARTIES

I, the undersigned _____,

domiciled in _____, tax code _____,

in my quality as:

- Member of the Board of Directors
- Member of the Board of Statutory Auditors
- Member of key management personnel
- Member of the Board of Directors of Cascades Inc., the controlling company
- Member of the Board of Statutory Auditors of Cascades Inc., the controlling company
- Member of key management personnel of Cascades Inc., the controlling company

of **Reno De Medici S.p.A.**, having its registered office in Viale Isonzo no, 25, 20135 Milan, Italy, VAT no. 00883670150 (hereinafter referred to as the “**Company**”),

- provided that, in accordance with the **Italian Regulation on Related Parties** adopted by Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) with resolution **no. 17221 of March 12th, 2010**, later amended by resolutions no. 17389 of 23rd June 2010, no. 19925 of 22nd March 2017, no. 19974 of 27th April 2017 and no. 21624 of 10th December 2020 (hereinafter referred to as the “**Regulation**”), the parties defined as such by the International Accounting Standards adopted in accordance with the procedure referred to in Article 6 of Regulation (EC) No. 1606/2002, as mentioned in the Appendix of the Regulation, are considered as “**Related Parties**”;
- provided that I have taken note and I am perfectly aware of the meaning of “*Control*”, “*Joint Control*” “*Significant Influence*” and “*Close relatives of an individual*”, as defined by the International Accounting Standards mentioned in the Appendix of the Regulation:

HEREBY DECLARE

a) not to exercise control, joint control or significant influence on any company or own, directly or indirectly, a significant portion, in any case, not less than 20% of voting rights.

or

a) to exercise control, joint control or significant influence or own, directly or indirectly, a significant portion, but not less than 20% of voting rights, of the following entities:

Entity	Registered Office		Nature of the relationship of the individual with the entity (*)

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

		Tax code and VAT Number	1. Control or Joint Control	2. Significant Influence – Participation equal or higher 20%	3. Significant Influence – representation in BoD or equivalent Entity of the participated or participation in the process decision making	4. Other

(*) Please select the applicable hypothesis from those relating to the nature of the control, indicating in box related details also with reference to the definitions

b) to have no close relatives within the meaning of the Regulation

or

b) that, according to the Regulation, the following are to be considered my Close Relatives:

Name and Surname	Residential address	Tax code and VAT number	Degree of Kinship

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- c) that the above-mentioned Close Relatives exercise control, joint control or significant influence or own, directly or indirectly, a significant portion, but not less than 20% of voting rights, of the following entities:

Entity	Registered Office	Tax code and VAT Number	Nature of the relationship of the individual with the entity (*)			
			1. Control or Joint Control	2. Significant Influence – Participation equal or higher 20%	3. Significant Influence – representation in BoD or equivalent Entity of the participated or participation in the process decision making	4. Other

(*) Please select the applicable hypothesis from those relating to the nature of the control, indicating in box related details also with reference to the definitions

I hereby undertake, under my responsibility, to promptly communicate to the Legal Department of Reno De Medici S.p.A. any future variation or integration of the information herein contained.

Furthermore, I hereby declare to have been informed that the personal data collected with this declaration in the relative attachments they will be treated by the Company exclusively for the purposes related to the provisions of the Regulation, in compliance with the provisions relating to the processing of such data contained in the Regulation (EU) 2016/679 and other applicable legal provisions, including national ones, as well as information privacy attached here.

Yours faithfully,

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Place: _____

Date: _____

Signature: _____

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Dear Sir/Madam,

pursuant to the applicable legislation on the protection of personal data (the "**Privacy Legislation**"), including Regulation (EU) 2016/679 (the "**GDPR**") and Italian Legislative Decree 196/2003 as amended by Italian Legislative Decree 101/2018, Reno De Medici S.p.A., as data controller (hereinafter the "**Company**" or the "**Data Controller**"), hereby informs you that it will process the personal data that you provide to the Company (the "**Personal Data**") for the purpose of complying with the Italian Regulation on Related Parties adopted by Consob with resolution no. 17221 of March 12th, 2010, later amended by resolutions no. 17389 of 23rd June 2010, no. 19925 of 22nd March 2017, no. 19974 of 27th April 2017 and no. 21624 of 10th December 2020 (the "**Regulation**") in the manner and for the purposes described herein.

1. PERSONAL DATA CONTROLLER AND DATA PROCESSOR

The Data Controller is Reno De Medici S.p.A., with registered office in Viale Isonzo 25, 20135, Milan, VAT Number 00883670150.

The Company has appointed a Data Protection Officer (in brief "**DPO**"), domiciled for the purpose at the Company's registered office, who can be contacted at the following addresses:

- postal address: Reno De Medici S.p.A.- Data Protection Officer: Viale Isonzo 25, 20135 - Milan (MI);
- DPO e-mail: dataprotectionofficer@rdmaroup.com.

2. DATA

The Data Controller shall process your Personal Data, communicated by you or in any case acquired by the Data Controller.

The processing will have as object single operations, or a complex of operations, of treatment (such as mere example: collection, registration, organization, conservation, processing, communication, modification, selection, use), the data provided by the interested party and personal data relating to their straits family members, of the following personal data provided under the Declaration (the "**Personal Data**" or even "**Data**"):

- identification data of the interested party and / or dose family members, including, *inter alia*, name, surname and tax code;
- data relating to shareholdings held by the interested party and / or dose family members.

3. PURPOSES, LEGAL BASES OF PROCESSING AND RETENTION TIMES

The Company will process your Personal Data, without the need for your prior consent to the processing, for the following purposes and in compliance with the following legal bases:

3.1 PURPOSES RELATED TO COMPLIANCE WITH LEGAL OBLIGATIONS

Personal Data is processed for the following purposes:

- a) for and within the scope of the purposes for which the Declaration is made and, in particular, those provided for in the Procedure for Transactions with Related Parties of the Data Controller

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(including, for example, inclusion and the update of the Related Parties List and the keeping of the Transactions with Parties Register);

- b) fulfill the obligations provided for by the law, by a regulation, by the community legislation or by a Authority order, and in particular the CONSOB regulation containing provisions on the subject of transactions with related parties adopted with resolution no. 17221 of 12 March 2010 and subsequent amendments.

The processing of data for the purposes of sub a) and b) does not require the consent of the interested party as it is necessary to fulfill legal obligations or for the execution of a relationship of which the Interested Party is a party, pursuant to art. 6, paragraph 1, lett. b) and c), of the GDPR.

The retention period of your Personal Data is differentiated in accordance with the relevant legislation (for example, the mandatory retention period for records and correspondence is **10 years**, without prejudice to the need for preservation for other purposes as listed in this information note).

3.2 PURPOSES RELATED TO JUDICIAL PROTECTION OF THE DATA CONTROLLER

Personal Data is processed also for:

- c) exercise the rights of the Data Controller, for example the right to exercise a right in court.

These are purposes related to the protection of the Company's rights and the management of any complaints and/or disputes of any nature and at any level and in any instance, whether judicial or extrajudicial.

The legal bases of the processing are, depending on the type of processing and the dispute, the legal obligations and the legitimate interest in ascertaining, exercising or defending a right of the Data Controller within judicial proceedings; therefore, again here, in accordance with art. 6, paragraph 1, lett. f), of the GDPR.

The processing of data for the purpose of sub c) does not require the consent of the interested party as it is necessary to pursue the legitimate interests of the Data Controller, pursuant to

The period of retention of your Personal Data is differentiated in accordance with the applicable legislation, without prejudice to the need for retention for other purposes as listed in this information note.

4. HOW TO PROCESS YOUR PERSONAL DATA

The processing of your Personal Data is carried out manually and/or using IT and telematic means for the purpose indicated in Paragraph 3 above and, in any case, in a manner that guarantees their security and confidentiality.

We also inform you that your Personal Data:

- shall be processed in accordance with the principles of legality, propriety and transparency;
- will be collected for the legitimate purposes established under Paragraph 3 above;
- will be adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
- accurate and, if necessary, up-to-date;

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- shall be retained in a form that permits the identification of the data subject for a period of time not exceeding the achievement of the objectives, as specified in greater detail in Paragraph 3 above.

5. NATURE OF PERSONAL DATA PROVISION

The processing of your Personal Data is a legal obligation.

Any refusal by you to provide such Personal Data may result in the Company not being able to fulfil statutory obligations or to fulfil requests made by you.

6. PERSONAL DATA COMMUNICATION

Your Personal Data will be processed by employees of the Company specifically designated as authorized persons to process your personal data when necessary for the pursuit of the purposes set out in Paragraph 2 of this Information note.

Your Personal Data may be disclosed to additional recipients, either as autonomous data controller or, where necessary, appropriately appointed data processors, including but not limited to:

- a. companies or other entities responsible for managing and maintaining the Company's Information Systems;
- b. Institutions and/or Public Authorities (Courts, the Consob Authority, etc.) to fulfil specific legal/regulatory obligations.

The full list of recipients of your Personal Data is kept at the Data Controller's registered office and can be consulted on request using the contact details indicated in Paragraph 8 below.

7. TRANSFER OF PERSONAL DATA OUTSIDE THE EU

Your Personal Data will not be subject to transfer to third countries outside the EU and will not be subject to transfer to recipients other than those referred to in this note.

Any transfer of your Personal Data to countries outside the EU may take place only under the terms and with the guarantees stated by the Privacy Legislation and, in particular, pursuant to Articles 44-49 of the GDPR.

8. YOUR RIGHTS

The Company recalls that you are granted the rights set out in Articles 15-21 of the GDPR. In particular, you have the right to access your Personal Data, to request that they be rectified or updated if they are incomplete, incorrect or collected in violation of Privacy Legislation or their deletion, or to object to or restrict their processing. You are also entitled to receive (or to transmit directly to another data controller) the Personal Data concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format.

You are also entitled to lodge a complaint with the Data Protection Authority if you believe that the processing of your personal data violates the Privacy Legislation.

You may exercise your rights at any time by simple request to transmit:

- by email, to the address: RDM-GDPR@gruppoRDM.com:
- DPO email: dataprotectionofficer@rdmgroup.com:

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- by surface mail, to the registered office of Reno Fe Medici S.p.A. in: Viale Isonzo 25, 20135 - Milan (MI).